



COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319

Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

<http://www.comunecastegnato.org> –

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 del 28-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemilaventi**, addì **Ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **20:00**, in Castegnato presso la Sala Consigliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

| Presenti | Assenti |
|--|-------------------|
| COMINASSI GIANLUCA TURELLI PATRIZIA SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA FIORETTI EDOARDO CRISTINI LUCIANO LUPATINI LUCA MAZZETTI FRANCESCO BONOMELLI GIULIA ALESSANDRIA MASSIMO FELICE DAVIDE BALASSO IVANA TRECCANI CLAUDIO | NOVELLI DANIELE |
| Presenti: 12 | Assenti: 1 |

Il Presidente Sig. COMINASSI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CHIARI ELISA.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 del 28-09-2020

| |
|--|
| Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 |
|--|

La registrazione di cui al presente punto all'ordine del giorno è riportata sul portale internet istituzionale dell'ente al seguente collegamento, sotto la voce "Consiglio Comunale del 28/09/2019 – punto nr. 7":

<http://www.comune.castegnato.bs.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16891&idCat=24101&ID=27061&TipoElemento=pagina>

esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale C.C n. 9 del 28.03.2014 e successive modifiche, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

VISTO, in particolare, l'allegato A alla delibera Arera sopra richiamata, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità dei servizi reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VISTO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 in approvazione dal Consiglio comunale nella presente seduta;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario è stato redatto in conformità con le disposizioni di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443 e relativo allegato, approvata da Arera;

RICHIAMATO l'articolo 5 della citata deliberazione n. 443/2019 di Arera in base alla quale per il 2020 e 2021 sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- I corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle previste dal D.P.R. 158/99;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, in base al quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L.n.18/2020 ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purchè il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno

VISTO il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale al 28 ottobre 2020;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, come da allegata proposta (allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO inoltre opportuno visto il prorogarsi della situazione emergenziale epidemiologica e la straordinarietà della situazione creatasi,

- Disporre le seguenti scadenze della TARI 2020

| | 31 dicembre 2020 | 31 marzo 2021 |
|---|------------------|---------------|
| Divisione su due rate per situazione emergenziale | 50% | 50% |

- Stabilire altresì che per tutto l'anno 2020 non si terrà conto degli svuotamenti aggiuntivi dei rifiuti indifferenziati effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON VOTI espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 4 (FELICE Davide, BALASSO Ivana, TRECCANI Claudio e NOVELLI Daniele)

Astenuti n. //

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

1. DI APPROVARE le seguenti tariffe della Tasi sui Rifiuti (TARI) anno 2020:

A) UTENZE DOMESTICHE

| Nucleo familiare | TARIFFE | |
|--------------------|------------|-------------|
| | Fisso €/mq | Variabile € |
| 1 componente | 0,164 | 33,32 |
| 2 componenti | 0,192 | 66,65 |
| 3 componenti | 0,215 | 85,39 |
| 4 componenti | 0,233 | 108,30 |
| 5 componenti | 0,252 | 135,37 |
| 6 o più componenti | 0,266 | 156,20 |

B) UTENZE NON DOMESTICHE

| Descrizione attività | Fisso €/mq | Variab. €/mq |
|--|------------|--------------|
| 1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,302 | 0,893 |

| | | |
|--|-------|--------|
| 2- Cinematografi e teatri | 0,206 | 0,610 |
| 3- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,313 | 0,926 |
| 4- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,462 | 1,369 |
| 5- Stabilimenti balneari | 0,288 | 0,846 |
| 6- Autosaloni, esposizioni | 0,240 | 0,716 |
| 7- Alberghi con ristorante | 0,801 | 2,370 |
| 8- Alberghi senza ristorante | 0,572 | 1,692 |
| 9- Case di cura e riposo | 0,634 | 1,873 |
| 10- Ospedale | 0,665 | 1,969 |
| 11- Uffici e agenzie | 0,730 | 2,159 |
| 12- Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,327 | 0,969 |
| 13- Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni dur. | 0,677 | 2,004 |
| 14- Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai | 0,821 | 2,427 |
| 11 15- Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq. | 0,403 | 1,193 |
| 16- Banche di mercato beni durevoli | 0,809 | 2,388 |
| - idem utenze giornaliere | 1,619 | 4,776 |
| 17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, | 0,725 | 2,085 |
| 18- Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) | 0,522 | 1,550 |
| 19- Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista | 0,705 | 2,085 |
| 20- Attività industriali con capannoni di produzione | 0,367 | 1,084 |
| 21- Attività artigianali di produzione di beni specifici | 0,462 | 1,364 |
| 22- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie | 4,286 | 12,677 |
| - idem utenze giornaliere | 8,572 | 25,353 |
| 23- Birrerie, hamburgerie, mense | 3,519 | 10,408 |
| 24- Bar, caffè, pasticcerie | 2,890 | 8,542 |
| - idem utenze giornaliere | 5,780 | 17,085 |
| 25- Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,348 | 3,989 |
| 26- Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,170 | 3,458 |
| 27- Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio | 5,205 | 15,390 |
| 28- Ipermercati di generi misti | 1,212 | 3,587 |
| 29- Banche di mercato generi alimentari | 2,938 | 8,694 |
| - idem utenze giornaliere | 5,876 | 17,388 |
| 30- Discoteche, night club | 0,832 | 2,465 |
| 31- Attività con solo sede legale (forfettario € 100,00) | | |

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%

D) ATTIVITA' CON SOLO SEDE LEGALE

E' confermata la tariffa da applicare ai titolari di attività che hanno sul territorio la sola sede legale ma che usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, così come determinata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26.02.2009: € 100,00= importo forfettario annuo, fino a 200 Kg e € 0,08 per ogni Kg aggiuntivo. Per questi la categoria di attività è la n. 31.

2. DI DISPORRE le seguenti scadenze della TARI 2020

| | 31 dicembre 2020 | 31 marzo 2021 |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Divisione su due rate per situazione | 50% | 50% |

| | | |
|--------------|--|--|
| emergenziale | | |
|--------------|--|--|

3. DI STABILIRE altresì che per tutto l'anno 2020 non si terrà conto degli svuotamenti aggiuntivi dei rifiuti indifferenziati effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche;
4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
6. DI PROVVEDERE a disporre attraverso gli uffici competenti la pubblicazione della presente all'albo pretorio telematico.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli Nr. 8, Nr. 4 contrari (FELICE Davide, BALASSO Ivana, TRECCANI Claudio e NOVELLI Daniele) e nessun astenuto, resi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42
del 28-09-2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
COMINASSI GIANLUCA
*(Originale firmato digitalmente
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000
e del D.Lgs. n. 82/2005)*



IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIARI ELISA
*(Originale firmato digitalmente
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000
e del D.Lgs. n. 82/2005)*